

3

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE

CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMUNE DI FRANCA-

VILLA FONTANA-RIONE PESCHIERA

(Programma di intervento n. 57)

- Importo al netto di ribasso - L. 89.159.688-
- Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative
di Produzione e Lavoro - Ravenna -
- Repertorio N. 4762

REPUBBLICA ITALIANA

in nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasei, addì *quattro*
del mese di *luglio* in Brindisi e nella Sede
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi-via G. Battista Casimiro
n.17.- Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro
Direttore Generale dell'Istituto predetto, autoriz-
zato con delibera n. 347 in data 12.11.1955 del
Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, alla
stipula dei contratti relativi alle costruzioni
nell'interesse dell'Istituto stesso, ai sensi del
l'art.151 e 153 del T.U. approvato con R.D.28/4-
1938, n.1165 e Legge 2.7.1949, n.408 art.8, si sono
personalmente costituiti:

7 LUG. 1956

Registrato a Brindisi li

al N. *4226* Mod. 1 Vol.

Esatto lire *Undicimila duecento*

IL DIRETTORE DI 2° CL.
[non leggibile]

1))-Il Sig.Gr.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe,nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi,nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,in nome per conto del quale dichiara di agire;

2°)-Il Sig. Geom. Sergio Pepoli,nato a Ravenna il 12.7.1935 e residente in Brindisi alla via Marco Pacuvio, il quale dichiara di agire in nome e per conto del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna nella qualità di procuratore speciale del Presidente di detto Consorzio Sig. Casadio Geom. Amleto,nato a Ravenna il 26 dicembre 1921, in forza di procura speciale del 18.6.1966 autenticata dal Notaio Paolo Modonesi di Ravenna,che in originale viene allegata con il N.1 e rilasciata dallo stesso Geom. Amleto Casadio in forza di delibera n. 273 del Consiglio di Amministrazione del predetto Consorzio dell'11.6.1966 che in copia conforme autenticata dallo stesso Notaio Modonesi, in data 18.6.1966,si allega con il n. 2.-

Le suddette parti,della cui identità personale io Direttore,funzionario rogante sono certo,ri-nunciano col mio consenso all'assistenza dei testi-

moni.-

SI PREMETTE:

A)- Che il Consiglio di Amministrazione della Gestione Case per Lavoratori - in applicazione di quanto stabilito dalla Legge 14.2.1963, n. 60 e dell'art. 31/i del Regolamento di attuazione, nelle sedute del 4.2.65 e 26.3.65 ha deliberato il conferimento degli incarichi di Stazione Appaltante per le costruzioni destinate alla generalità dei lavoratori, ed ha conferito con nota Prat.1.D/T/ del 12.4.1965 a questo Istituto l'incarico di Stazione Appaltante per le costruzioni da realizzare per il 1° piano Triennale nel Comune di Francavilla Fontana per l'importo di milioni 118,5.-

B)- che con nota Prat/BR. Francavilla Fontana A-Pg. del 17.9.1965 la Gescal comunicava di avere approvato il 9.7.1965 il programma di intervento n. 57 relativo alle costruzioni in Francavilla Fontana;

C)- Che allestito il Progetto, relativo alla costruzione di due caseggiati in Francavilla Fontana - località Peschiera - a cura del Gruppo di Progettazione integrata composto dall'Arch. Nespega ed altri, questo veniva approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale.

GESCAL di questo Istituto con delibera n. 26 del 9.5.1966 e n.34 del 3/6/1966 per un ammontare complessivo di £. 94.426.200 di cui £.93.951.200, a base d'asta e precisamente £. 80.470.577 per opere a forfait e £. 13.480.623 per opere a misura (fondazioni ed attrezzatura area) autorizzando altresì l'esperimento della licitazione privata secondo le disposizioni in vigore per gli appalti da eseguirsi per conto del Ministero dei LL.PP.;

D)- Che DISPOSTA la licitazione privata per lo appalto della succitata costruzione e fissato l'esperimento al giorno 4.6.1966 ad ore 10,30 si inviava invito di partecipazione a n. 26 Imprese e Cooperative edilizie, come da raccomandata in data 18-5/1966, n.4911 (Allegato n.3), stabilendosi al 3 Giugno 1966 a ore diciotto la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte;

E)-Che esperimenta la detta licitazione privata in data 4.6.1966, come da relativo verbale (Allegato n.4), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna col ribasso di asta di £. 5,10% (lire cinque e centesimi dieci per cento);

F)- Che l'aggiudicazione stessa veniva fatta con

l'accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n.5) e delle norme contenute nel Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.-

CIO' IPROMESSO: le costituite parti convengono quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati compresi i disegni del progetto di costruzione (Allegato n.6), tutti controfirmati dal Sig. Pepoli Geom. Sergio per conto del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro della Provincia di Ravenna, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna "IMPRESA".-

ART.2°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede al Consorzio delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna la quale, a mezzo del proprio rappresentante costituito Sig.

Pepoli Geom. Sergio, accetta l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione delle case per lavoratori nel Comune di Francavilla Fontana-Rione Peschiera -giusto progetto redatto dal Gruppo di progettazione integrata composto dall'Arch.Nespega ed altri ed approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la Gestione Speciale Gescal di questo Istituto con delibera n.26 del 9.5.1966 e n.34 del 3.6.1966 per l'importo complessivo di lire 94.426.200 (lire novantaquattromilioniquattrocentoventiseimiladuecento) di cui L.93.951.200- in cifra tonda ed a base d'asta che, per effetto del ribasso di L. 5,10% (Lire cinque e centesimi dieci per cento) sui prezzi del progetto, si riducono a L. 89.159.688-(lire ottantanovemilionicentocinquantanovemilaseicentoottantotto).-

3°)-In virtù dell'art.99,ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R. D. 23/5/1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto,per quanto non venga allo stesso materialmente allegato,il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962,n.1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre

richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto saranno effettuati con versamento di acconti in base agli stati di avanzamento da compilarsi giustamente quanto dispone l'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardo nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui Lavori Pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'atto contrattuale.-

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna presta, nella misura prevista dalla Legge 8 febbraio 1923, n. 422, la cauzione provvisoria di lire 475.798- (lire quattrocentosettantacinquemilasettecentono-

novantotto), mediante versamento di L.500.000 al Banco di Napoli Filiale di Brindisi- Tesoriere dell'Istituto - giusta reversale n.419 del 15/6-1966;mentre la cauzione definitiva verrà costituita mediante ritenuta su ciascuna rata di acconto come per legge.-

ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione,forma e dimensione delle opere,qualità e provenienza dei materiali,modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori,tempo utile per l'ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri,gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore,si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato,al Regolamento Generale sulla Contabilità dello Stato ed al Nuovo Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e partico

lari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà della Amministrazione Appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.-

ART. 8°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione appaltante, ferma restando la osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (i.e. venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.-

Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministrazione Appaltante per i motivi di cui sopra, non e

saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

ART. 9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23/5/-1924 n. 827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953 n. 936.-

ART. 10°)- A norma dell'art. 339 della Legge sui lavori pubblici 20.3.1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere e subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.-

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa;

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

ART. 11°) - per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.-

ART.12°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre al
le spese relative alla licitazione ed al presente
contratto per diritti di Segreteria, scritturazione
e registrazione di atti ed ogni altro inerente an-
che l'imposta generale sull'Entrata - senza dirit-
to a rivalsa - a qualsiasi titolo corrisposta, non
chè le imposte di consumo anche se stabilite o ac-
cresciute posteriormente alla stipulazione del pre-
sente contratto, e tutte le altre imposte e tasse
sia ordinarie che straordinarie vigenti e future,
salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste
a favore degli Istituti Case Popolari e dalle Leg-
gi 14.2.1963, n.60 e 11.10.1963, n.1471.-

ART.13°) - E' altresì a carico dell'appaltatore
senza diritto a rivalsa - il contributo di lire
L. 1,00%o (lire uno per mille) - dovuto alla Cassa
Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Archi-
tetti sua sull'ammontare netto dell'importo contrat-
tuale che sugli importi che dovessero essere suc-
cessivamente riconosciuti per l'esecuzione dei la-
vori in aggiunta ed a modifica di quelli che forma-
no oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi,
perizie suppletive, ecc?), nonché sull'ammontare
di eventuali riserve accolte e per revisione di
prezzi.-

ART. 14°)- Si allega al presente contratto copia dello Statuto del Consorzio estratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana foglio delle inserzioni n. 122 del 19 Maggio 1956 (Allegato n. 7)

A richiesta io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'articolo 33 della Legge 14 febbraio 1963, n. 60.-

Il presente atto consta di quattro fogli di carta uso bollo scritta da persona di mia fiducia per intero su facciate undici e righe diciotto sino a questo punto della dodicesima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

F.to: Ubaldo Vallarino

" : Sergio Pepoli

F.to : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

COPIA SEMPLICE

che è stata usata per uso amministrativo.



FUNZIONARIO ROGANTE
[Avv. Vincenzo Palma]

Vincenzo Palma